

Amantea – Belmonte Calabro – Cleto



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Costa Tirrenica”

Corso Umberto I°, 27, C.A.P. 87032 – Amantea (CS) Tel.+390982/4291, Fax. +390982/41013
<https://comuneamantea.gov.it> - E-mail: urbanistica@pec.comune.amantea.cs.it

N° Registro del Servizio 259/18

N° Registro Generale

N° ALBO

1227
919 del 27 DIC. 2018

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI _____

Oggetto

Procedura aperta per l'appalto del servizio di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi connessi dell'intervento di Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea.
CIG 774513606C.

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

(art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. – art. 192, comma 1 del TUEL -D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

DETRMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 259 del 19 dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Provvedimento Sindacale del 02/02/2018, notificato in data 05/02/2018, prot. n. 1800 e successiva riconferma in data 06/08/2018 prot. 10455, con il quale sono state attribuite allo scrivente le funzioni gestionali del Settore Ambiente – Demanio –Servizi Tecnologici e Manutentivi;

Premesso che

- il Programma Triennale dei lavori Pubblici dell'Amministrazione Aggiudicatrice, anno 2018, adottato con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 29/03/2018, esecutiva a norma di legge, prevede alla voce n.20, l'intervento di "Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea".
- è stato approvato con provvedimento della Commissario Straordinario n. 21 in data 24/03/2017 il progetto preliminare relativo ai lavori di che trattasi, redatto dal tecnico ing. Francesco LORELLO in

qualità di Responsabile dell'UTC Settore Lavori Pubblici, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi così composti:

- a) relazione tecnico-illustrativa;
- b) studi specialistici ed indagini preliminari del paraggio;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) calcolo sommario della spesa ed elenco prezzi;
- e) quadro economico di progetto;
- f) prime indicazioni e disposizioni per la dei piani per la sicurezza;
- g) crono programma delle fasi procedurali;
- h) piano di gestione;
- i) relazione sulle interferenze;
- j) elaborati grafici di progetto;

Atteso che, per il suddetto intervento, questo Ente è stato assegnatario del contributo da parte della Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture LL.PP., giusta comunicazione prot. 348334 del 16/10/2018, di cui alla Delibera di G.R. n. 309/2018 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" – POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse VII Obiettivo Specifico 7.2 Azione 7.2.2 per l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.770.000,00;

Atteso che per ottemperare a quanto detto, per cui si rende necessario affidare l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, adempimenti sicurezza D.Lgs 81/2008, direzione lavori, studi geologici;

Atteso che per l'acquisizione dei servizi tecnici di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;

Ritenuto di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.¹ sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Visto l'articolo 32 (*fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*";

Rilevato che

- il valore assumibile a base d'asta è valutabile in € 211.190,81 oltre oneri e iva in misura di legge;
- che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 774513606C;
- i prezzi assunti a base di gara per la procedura di scelta del contraente rispettano il D.M. D.M. 17 giugno 2016;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto del servizio in oggetto, indetto con la presente determinazione è stato individuato nel geom. Silvio Clemente, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di migliorare la qualità tecnica e funzionale della struttura portuale turistica di Amantea;

Preso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);

Visto che il competente servizio ha predisposto il bando e gli allegati di gara correlati per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

Dato atto lo schema di bando è stato predisposto utilizzando il bando tipo formulato dall'ANAC;

Preso atto che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, adempimenti sicurezza D.Lgs 81/2008, direzione lavori, studi geologici dell'intervento di "*Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea*" si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. di dare atto che la procedura sarà gestita, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in forma interamente telematica mediante la piattaforma di E-procurement della Stazione Appaltante accessibile all'indirizzo <https://cucamantea.tuttogare.it/>;
5. di approvare il bando e disciplinare di gara, il capitolato prestazionale e gli altri allegati di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante contributo da parte della Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture LL.PP., giusta comunicazione prot. 348334 del 16/10/2018, di cui alla Delibera di G.R. n. 309/2018 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" – POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse VII Obiettivo Specifico 7.2 Azione 7.2.2 dell'importo complessivo di € 3.770.000,00;
7. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è migliorare la qualità tecnica e funzionale della struttura portuale turistica di Amantea;
 - b. l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, adempimenti sicurezza D.Lgs 81/2008, direzione lavori, studi geologici;
 - c. il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa;
 - d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato prestazionale;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
11. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge n. 488/1999;
12. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Silvio Clemente, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo;
13. di attestare l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.

Copia della presente determinazione viene trasmessa oggi 27/12/2018 al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Silvio CLEMENTE

Manuente

VISTI ED ATTESTAZIONI

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

Intervento _____ Cap. 80035/12 *IMPEGNO DE FARE*

Bilancio Corrente Esercizio -

Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato, che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Si da altresì atto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L.1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti complessivi di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti per il Comune di Amantea alla data sotto indicata.

Data _____

Il Responsabile di Ragioneria
Dr. Gaetano Vigliatore

Il Responsabile di Ragioneria
Dr. Gaetano Vigliatore

[Signature]

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 27 DIC. 2018 al 11 GEN. 2019



RESPONSABILE DELL'ALBO

[Signature]

C.U.C. Costa Tirrenica

Stazione unica appaltante

Comune di Amantea

Bando di gara mediante Procedura Aperta

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea"

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi

Denominazione ufficiale:	C.U.C. Costa Tirrenica
Indirizzo postale:	Corso Umberto I
Città: Amantea	Codice NUTS
Persona di contatto:	geom. Silvio CLEMENTE
E-mail:	urbanistica@comune.amantea.cs.it
Indirizzi internet	
Indirizzo principale (URL):	http://www.comuneamantea.gov.it
Indirizzo del profilo di committente (URL):	http://www.comuneamantea.gov.it

I.2) Appalto congiunto

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) <https://cucamantea.tuttogare.it/gare/id2157-dettagli>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) <https://cucamantea.tuttogare.it/gare/id2157-dettagli>

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ministero o altri uffici nazionale, locale o regionale

I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea" **Num. di riferimento 2**

II.1.2) Codice CPV principale:

713400000

Servizi di ingegneria integrati

II.1.3) Tipo di appalto:

SERVIZI

II.1.4) Breve descrizione:

CUP: I99B18000140006

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea" mediante le seguenti categorie di interventi:

- Riqualificazione e messa in sicurezza della infrastruttura portuale;
- Riqualificazione degli accessi e dei percorsi portuali;
- Riqualificazione impianti portuali;
- Riqualificazione servizi all'utenza;
- Riqualificazione accesso "ultimo miglio";
- Azioni di politica ambientale.

II.1.5) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi 211.190,81 Valuta: euro

II.1.6) Lotti – L'appalto è suddiviso in lotti: No

Lotto n. 1: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza

Breve Descrizione:	
L'oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea".	
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)	
710000000 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione	
1)	€ 211.190,81 base d'asta, di cui
1.a)	€ 0,00 Costi di sicurezza aziendale, non soggetto a ribasso;
1.b)	€ 0,00 Costo della manodopera, non soggetto a ribasso;
1.c)	€ 211.190,81 Importo netto a base d'asta soggetto a ribasso;
Indicazione di una durata diversa dell'appalto:	
90 Giorni	

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1)

II.2.2) Codici CPV supplementari:

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS: ITF61

Luogo di esecuzione: Amantea (cs)

II.2.4) Descrizione dell'appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti)

1)	€ 211.190,81	Servizi tecnici, di cui
1.a)	€ 211.190,81	Importo netto Servizi tecnici soggetto a ribasso;
1.b)	€ 0,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
1.c)	€ 0,00	Costo della manodopera soggetti a ribasso;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Qualitativo	professionalità, adeguatezza desunta da n. 2 servizi, declinata per ciascuno degli aspetti strutturale, architettonico impiantistico	
	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico, funzionale, dell'inserimento ambientale	6
	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, rispetto alla categoria prevalente Idraulica D.01	4
		10
Qualitativo	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	
	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio, chiarezza espositiva	3
	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte, nonché delle eventuali proposte migliorative, in relazione alle problematiche specifiche degli interventi da progettare e dei lavori da dirigere, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere, efficacia delle attività di controllo e sicurezza in cantiere	15
	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione	10

	del progetto, ecc.)	
	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34, idonea e pertinente, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.	2
	Servizi migliorativi e/o accessori che verranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione	5
		35
Qualitativo	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale	
	Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione, organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione dei servizi	10
	Adeguatezza dei seguenti profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto: - n.1 ingegnere con esperienza maturata nel campo della progettazione portuale marittima; - n.1 ingegnere/architetto con esperienza maturata nel campo della progettazione edilizia ed impatto ambientale; - n.1 ingegnere/architetto con esperienza maturata nel campo della redazione dei piani di sicurezza e coordinamento; - n.1 geologo; - eventuali altri professionisti tecnici in aggiunta alle professionalità minime richieste;	10
	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto	5
		25
Qualitativo	CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)	
	Miglioramento prestazionale del progetto, di cui al punto 2.6.2 del d.m. citato	5
		5
Quantitativo	Offerta economica	20
Quantitativo	Offerta temporale	5
	Totale	100

II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi 211.190,81 Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in giorni: 120

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: NO

I.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: NO

I.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: SI
 Numero o riferimento del progetto: POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Asse VII – Obiettivo Specifico 7.2 – Azione 7.2.2. Patto per lo sviluppo della Regione Calabria – Settore Prioritario "Sistema portuale". Intervento strategico "Porti Nazionali e Regionali" – Delibera di G.R. n°309/2018

II.2.14) Informazioni complementari

a) CIG: 774513606C; contributo a favore di ANAC di euro 20,00;

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

- a) forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ed ex art. 1, comma 2, d.m. (giustizia) n. 34 del 2013 e, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione:
- a.1) agli Ordini professionali di pertinenza: Ingegneri o Architetti; Geologi per la relazione geologica;
- a.2) per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- a.3) per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
- b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi di esclusione di cui al comma 2 e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3 dello stesso art. 80;
- d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- e) assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016: fatturato specifico medio in servizi di architettura e ingegneria medio annuo nei migliori 3 esercizi tra gli ultimi 5 esercizi antecedenti la data del bando, per un importo non inferiore all'importo del valore stimato di cui al punto II.2.6). Gli operatori economici che per giustificati motivi, compresa la costituzione o l'inizio attività da meno di 3 anni, non sono in grado di produrre il requisito, in alternativa al fatturato possono dichiarare il possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore al 10% dell'importo complessivo di tutti i lavori di cui al punto III.1.3, lettera a). Livelli minimi si capacità eventualmente richiesti:

Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

- a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classificazioni di lavori sottoelencate, per un importo totale non inferiore a 1 volte l'importo stimato dei lavori ciascuna di dette classificazioni (individuate alla tavola Z-1 del d.m. 17 giugno 2016, in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016):
- ID D.01 (classe/categoria: Idraulica), grado di complessità G = 0.65, importo: euro 2.047.460,00;
- ID IA.03 (classe/categoria: Impianti), grado di complessità G = 1.15, importo: euro 445.200,00;
- ID V.01 (classe/categoria: Viabilità), grado di complessità G = 0.4, importo: euro 427.500,00;
- b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classificazioni di lavori elencate alla lettera a), per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori di ciascuna classificazione;
- c) facoltativamente, possesso del sistema di garanzia:
- della qualità aziendale ISO 9001 ai sensi dell'art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, settore IAF 34;
 - della qualità ambientale ISO 14001 o di registrazione al sistema di ecogestione EMAS ai sensi dell'art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Livelli minimi si capacità eventualmente richiesti:

Nei raggruppamenti temporanei il requisito di cui alla lettera a) (con riferimento alla classificazione prevalente ID D.01 e il requisito di cui alla lettera c), devono essere posseduti dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante. Il requisito di cui alla lettera b) può essere apportato da qualunque raggruppato e il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici. I requisiti di cui alla lettera d) sono ritenuti utili se posseduti almeno dal mandatario.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

- Ingegneri e Architetti iscritti ai rispettivi Ordini professionali; tra di essi deve essere indicato un professionista responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;
- in ogni caso un Ingegnere per opere di ingegneria idraulica;
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- un geologo per la redazione della relazione geologica, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 112 del 1963 e dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016;

III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto

- a) subappalto vietato ad eccezione delle prestazioni non riservate ai professionisti ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- b) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;

- c) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino ad un massimo del 20%;
- d) ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti oneri di sicurezza per rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI;
- e) l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali quotidiani.

III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:

Giorno: Mercoledì	Data: 11 Febbraio 2019	Ora: 12:00
-------------------	------------------------	------------

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano

V.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

L'offerta deve essere valida per 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: Giovedì - 11 Febbraio 2019 - 16:00

Luogo: presso piattaforma telematica.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari

- a) appalto indetto con determinazione n. 259 del 19/12/2018;
- b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata "TuttoGare", il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all'indirizzo internet <http://www.comuneamantea.gov.it>, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma" facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione al procedimento, la registrazione alla Piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare; pertanto la partecipazione avviene esclusivamente con la presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, nonché la presentazione dell'offerta, mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la documentazione amministrativa e l'offerta sulla predetta Piattaforma telematica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara; l'offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:
- b.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte;
- b.2) busta tecnica: con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.5), numeri 1 e 2/numeri 1, 2 e 3; l'offerta tecnica non può comportare aumento di spesa; b.3) busta economica: con l'offerta redatta mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara di cui al punto II.2.6); ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 l'offerta deve essere corredata dall'indicazione dell'incidenza percentuale o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente quale componente interna del corrispettivo; offerta di tempo mediante riduzione percentuale del termine posto a base di gara costituito dal periodo di cui al punto II.2.7);
- c) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio ai sensi dell'art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, come specificato nel disciplinare di gara; d) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse;
- e) esame delle stesse con il metodo aggregativo compensatore previsto dal Disciplinare di gara;
- f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l'impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno intende assumere;
- g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1) e, se necessario, dei requisiti di cui ai punti III.1.2) e III.1.3);
- h) ammesso avvalimento di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione delle professionalità di cui al punto III.2.1) e alle condizioni del

disciplinare di gara;

- i) accettazione e impegno alla sottoscrizione del protocollo di legalità/patto di integrità come previsto dal disciplinare di gara (art. 1, comma 17, legge n. 190 del 2012);
- l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni;
- m) è richiesta l'allegazione del "PASSOE" rilasciato dall'ANAC ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
- n) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento del procedimento, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero all'indirizzo internet <https://cucamantea.tuttogare.it/gare/id2157-dettagli>, unitamente ai documenti posti in base di gara;
- o) responsabile del procedimento della Stazione appaltante/dell'Amministrazione aggiudicatrice: Clemente Silvio, recapiti come al punto l.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione	Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro
Indirizzo postale	Via A. De Gasperi, 76/b
Città	Catanzaro (CZ) 88100 Italia
Contatti	Tel. 0961531401 Fax. 09615314209 Email: e.spasari@giustizia-amministrativa.it
PEC	tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sito web	https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/mainAreaPublica.jsp?n=1&_afWindowMode=0&attivita=tar_cz&_afLoop=257030933830975&_adf.ctrl-state=ixg7ckdjo_24

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o)/p).

VI.4.3) Procedure di ricorso

Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla

- a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
- b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per le ammissioni e le esclusioni;
- c) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.

Deposito presso l'organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o)/p).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.

28/12/2018

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso alla G.U.R.I.

04/01/2019

VI.5) Data di pubblicazione sul profilo di committente

27/12/2018



C.U.C. Costa Tirrenica
Stazione unica appaltante
Comune di Amantea



Disciplinare di gara mediante Procedura Aperta

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea"

1.....	CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1....	Termine per la presentazione dell'offerta.....
1.2....	Modalità di presentazione dell'offerta
1.3....	Recapito presso la Stazione appaltante
1.4....	Definizioni utilizzate.....
1.5....	Atti presupposti
1.6....	Operatori economici ammessi alla gara.....
2.....	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1....	Quantitativo o entità dell'appalto.....
2.2....	Classificazione dei lavori oggetto dei servizi in affidamento.....
2.3....	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
2.4....	Opzione
3.....	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.0....	Motivi di esclusione
3.1....	Requisiti di partecipazione
3.2....	Operatori economici in forma aggregata.....
3.3....	Altra documentazione amministrativa.....
4....	CAPO 4 – OFFERTA
4.1....	Offerta tecnica.....
4.2....	Offerta economica
5....	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1....	Valutazione dell'Offerta tecnica
5.2....	Valutazione dell'Offerta economica
6.....	CAPO 6 – FASE DI GARA
6.1....	Ammissione
6.2....	Soccorso istruttorio
6.3....	Conclusione della fase di ammissione
6.4....	Gestione dell'Offerta Tecnica
6.5....	Gestione dell'Offerta Economica.....
6.6....	Offerte anomale o anormalmente basse
6.7....	Inversione procedimentale
7.....	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1....	Verbali
7.2....	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3....	Adempimenti preliminari all'aggiudicazione
7.4....	Aggiudicazione
8.....	STIPULA DEL CONTRATTO
8.1....	Condizioni per la stipula del contratto
8.2....	Obblighi dell'aggiudicatario
9.....	DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1....	Gestione della documentazione
9.2....	DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)
9.3....	Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo
10....	CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1....	Controversie
10.2....	Altre disposizioni e informazioni

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

1.2.1. Offerta in modalità telematica:

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme Tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (Numero verde): 800 192 750;
- f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

1.2.2. Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 1.2.1, lettera b);
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al Capo 3 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto al Capo 3 e al Capo 9 del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 1.2.3;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- c) in caso di partecipazione in Forma aggregata ai sensi del punto 1.4, lettera d), ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
- e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto 1.2.3 e come specificato al punto 4.1.2, lettera a);
 - inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e); (a seconda dall'impostazione della piattaforma telematica, individuare il procedimento pertinente)
- g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
 - compilare a video l'offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line"), con i contenuti previsti al punto 4.2.1 del presente Documento;
 - compilare a video l'offerta di tempo, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line"), con i contenuti previsti al punto 4.2.2 del presente Documento;
 - sottoscrivere l'offerta come previsto al punto 1.2.3;
- h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);
- i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A	Busta B	Busta C
Busta amministrativa»	Busta dell'Offerta tecnica	Busta dell'Offerta economica

- l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

1.2.3. Sottoscrizione degli atti:

- a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
- b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.comuneamantea.gov.it>.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

1.4. Definizioni utilizzate.

1.4.1. Definizioni generali:

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
- e) «Linee guida»: le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come segue:
- «Linee guida n. 1» recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 (in G.U. n. 228 del 29 settembre 2016);
 - «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016).
- f) «Decreto tariffe» il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
- «Tavola Z-1» recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - «Tavola Z-2» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza».

1.4.2. Definizioni specifiche:

- a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) relativamente ai lavori:
- «Classificazione» o «Classificazione dei lavori»: la combinazione tra «categoria», «destinazione funzionale» e «ID Opere» di cui alle prime tre colonne della tavola Z-1 come indicata al punto 2.2 presente Documento;
 - «Categoria» o «Categoria dei lavori»: la sola parte alfabetica (una o due lettere iniziali) della sigla alfanumerica «ID Opere» relativa alla Classificazione come definita in precedenza;
- d) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
- «Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica contenente la documentazione amministrativa di cui al Capo 3;
 - «Busta B» o «Busta dell'Offerta tecnica» la busta telematica contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1;
 - «Busta C» o «Busta dell'Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al punto 4.2.1;
- e di Offerta di tempo di cui al punto 4.2.2;
- e) «Rapporto organico»: l'immedesimazione o il rapporto giuridico tra l'offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell'associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell'operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all'articolo 2049 del codice civile;
- f) «Consulente / Collaboratore»: i professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto

stabile con l'operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA.

1.5. Atti presupposti

1.5.1. Bando di gara

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:

- a) sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, del 04/01/2019;

1.5.2. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

1.5.3. Documentazione a base di gara

La pertinente documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrattare del responsabile del servizio tecnico in data 19/12/2018 con provvedimento n. 259, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice.

1.6. Operatori economici ammessi alla gara

1.6.1. Operatori economici che possono presentare offerta

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici:

- a) operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice:
 - liberi professionisti singoli;
 - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
 - società di professionisti di cui all'art. 255 del Regolamento;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 254 del Regolamento;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
- b) operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al d.m. n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto d.m.;
- c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
 - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui alle lettere a) e b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA;
- e) per offerente si intende un operatore economico di cui alle lettere a) o b), che presenta l'offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a) e b), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera c), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

1.6.2. Figure professionali presenti negli Operatori economici:

- a) per l'ammissione l'offerente deve disporre dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente:
 - 1) Ingegneri o Architetti, con l'indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini di cui al punto 3.1.1.;
 - 2) in ogni caso un Ingegnere per opere di ingegneria idraulica;
 - 3) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) per l'ammissione l'offerente deve inoltre indicare personalmente un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice.
- c) deve essere presente un geologo per la redazione della relazione geologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e dell'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, con l'indicazione degli estremi di iscrizione all'ordine professionale.

*Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2.
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)*

1. *Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.*
2. *I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi della lettera a), devono avere obbligatoriamente un Rapporto organico con l'offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera e).*
3. *Ai fini della individuazione dei professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti ai*

punto 1.4.2, lettera f).

4. In deroga alle precedenti note n. 2 e n. 3, il geologo di cui alla lettera c) può essere un collaboratore o consulente come definiti al punto 1.4.2, lettera f), oppure un professionista autonomo purché abbia un contratto con l'offerente che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico (Linee guida n. 1, paragrafo 3, punto 3.1, lettera b)).

1.6.3. Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicata per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza con lo stesso ausiliario;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (punto II.2) del bando di gara)

(tutti gli importi sono in euro, esclusi contributi integrativi alle Casse professionali e I.V.A.)

1)	€ 211.190,81	Servizi tecnici, di cui
1.a)	€ 211.190,81	Importo netto Servizi tecnici soggetto a ribasso;
1.b)	€ 0,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
1.c)	€ 0,00	Costo della manodopera soggetto a ribasso;

2.2. Classificazione dei lavori oggetto dei servizi in affidamento

(ID Opere ai sensi del d.m. giustizia 17 giugno 2016, tavola Z-1)

(Classe e categoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 143 del 1949)

ID opere	Classe e categ.	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Importo lavori da bando	Incidenza sul totale
D.01	Idraulica	0.65	Opere di navigazione interna e portuali	2.047.460,00	70.0
IA.03	Impianti	1.15	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	445.200,00	15.4
V.01	Viabilità	0.4	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	427.500,00	14.6
TOTALE				2.920.160,00	100

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.7) del bando di gara)

Durata: 120 (centoventi) giorni, per le prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1), ferma restando la riduzione offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.

La durata è suddivisa in:

- 75 (settantacinque) giorni per la progettazione definitiva;
- 45 (quarantacinque) giorni per la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

Per le prestazioni in fase di esecuzione, comprese al punto 2.1, la durata è pari al periodo intercorrente tra la data di la conclusione delle prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1), e la data nella quale il collaudo delle opere progettate acquista carattere di definitività.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta A - Documentazione amministrativa)

La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui al punto 1.2.2, lettere a), b), c) e d), è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1;

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)

- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;

(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)

- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;

(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 7, del DGUE)

b) per ciascun operatore economico partecipante (offerente, consorziato che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)

- il possesso dei requisiti di capacità economica di cui al punto 3.1.2;

(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE)

- il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;

(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)

- l'eventuale possesso (requisito facoltativo) dei sistemi di qualità di cui al punto 3.1.4;

(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9.2.1:

- dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C);

d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:

- la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2;

e) per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:

a) gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;

b) gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

1. *Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.*
2. *La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*
3. *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.)*
4. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.*

3.0. Motivi di esclusione

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)*

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
4. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;
6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)*

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostantive di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimento ostantivo al rilascio della documentazione antimafia.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1 è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

- in caso di professionista singolo o studio individuale: lo stesso professionista;
- in caso di associazioni professionali (studi associati): tutti gli associati;
- in caso di società semplice o di società in nome collettivo, o comunque di società di professionisti costituita in società di persone: tutti i soci;
- in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 1. i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 2. il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 3. il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 4. altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- per le società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, i soggetti individuati in precedenza a seconda della qualificazione giuridica e della composizione della società stessa;
- in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico

concorre;

- i direttori tecnici di cui all'articolo 254, comma 1, del Regolamento (successivamente) di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 24, comma 2, del Codice;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) in carica, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difforme presentate in altri procedimenti).

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostantiva al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;

b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:

- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;

- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)*

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

È escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice):

- a) iscrizione all'Ordine degli Ingegneri oppure Ordine degli Architetti, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione; iscrizione all'Ordine dei Geologi ai fini della redazione della Relazione geologica; Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
- b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale;

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

1. Il requisito di cui alla lettera a) deve riferirsi ai professionisti di cui al punto 1.6.2.

2. Il requisito di cui alla lettera b) non è richiesto per gli offerenti professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali").

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Fatturato specifico medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore all'importo del valore stimato di cui al punto 2.1). Gli operatori economici che per giustificati motivi, compresa la costituzione o l'inizio attività da meno di 3 anni, non sono in grado di produrre il requisito, in alternativa al fatturato possono dichiarare il possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore al 10% dell'importo complessivo di tutti i lavori di cui al punto III.1.3, lettera a).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

1. Per fatturato si intende il fatturato di cui alla voce A del Conto economico risultante dai bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio, limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili ai CPV da 71200000-0 a 71541000-2; da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007.
2. Il fatturato è dimostrabile con i documenti citati in precedenza se dagli stessi emerge in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture di vendita).
3. Per importo medio annuo non si intende l'importo di ciascun anno, bensì l'importo del triennio utile diviso aritmeticamente per i 3 (tre) anni.
4. La dichiarazione relativa alla copertura assicurativa dovrà essere comprovata, a richiesta della Stazione appaltante, mediante deposito di polizza in conformità all'articolo 10, comma 4, lettera c-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012.

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica (articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

a) servizi tecnici di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, nei limiti indicati di seguito, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori non inferiore all'importo dei lavori, distintamente per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 2.2, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare;

Ciascun operatore economico deve allegare una distinta di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle Classificazioni definite al punto 2.2:

- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui ai punti a.2) e a.3);
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto a.4);
- l'operatore economico che ha svolto il servizio;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi del punto a.5);
- l'importo dei lavori, come individuato al punto a.6);
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;

a.2) per i servizi svolti:

- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al punto 2.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità "G" pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016;
- prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto di cui al punto 2.2;

a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;

a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;

a.5) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:

- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori,

- con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;

b) servizi tecnici (cosiddetti "servizi di punta"), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,5 volte l'importo dei lavori, distintamente per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 2.2, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna B» della tabella di cui alla precedente lettera b). A tale scopo:

- b.1) l'operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);
- b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, all'interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);
- b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;
- b.4) gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);

*Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)*

1. Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
2. Gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT; il calcolo della rivalutazione, se necessario ai fini del raggiungimento del requisito, deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell'operatore economico; è escluso che la rivalutazione sia fatta d'ufficio, pertanto in assenza di calcolo da parte dell'operatore economico, sono considerati esclusivamente gli importi dichiarati al netto della rivalutazione.
3. In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all'offerente in Forma aggregata.
4. I requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

3.1.4. Facoltativamente: Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

Eventuale possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità della serie UNI EN ISO 9001, per il settore IAF 34.
Eventuale possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale della serie UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 34, oppure registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

*Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)*

1. Le certificazioni attestanti il possesso del requisito devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell'Unione Europea o che abbia sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.
2. Il requisito non è obbligatorio ai fini dell'ammissione. Esso è utilizzato esclusivamente ai fini della riduzione delle eventuali garanzie.

3.2. Offerte presentate in Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo: la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8, nonché:

- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;

b) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;

c) i requisiti devono essere posseduti come segue:

- i requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico in relazione alla propria condizione giuridica e alla propria professionalità apportata al raggruppamento;
- i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a) e lettera c), possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
- i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera b), possono essere apportati da qualunque operatore economico raggruppato; tuttavia l'importo dei singoli lavori che costituiscono la coppia di lavori non può essere frazionato tra più operatori economici;

d) i requisiti di cui al punto 3.1.4 devono essere posseduti almeno dall'operatore economico mandatario o capogruppo.

Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE, per l'individuazione degli operatori economici nell'appendice 5 dello stesso DGUE per la ripartizione delle prestazioni)

1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1 l'appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli operatori economici raggruppati.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;

d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1. lettera b);

e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili e consorzi di cooperative

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
- c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 9.2.1.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) l'avvalimento non è ammesso:

- per i requisiti di cui al punto 3.1.1;
- per le professionalità di cui al punto 1.6.2;

b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.2 e al punto 3.1.3; (se del caso) è altresì ammesso per il requisito di cui al punto 3.1.4 a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il know how e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;

c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;

d) l'operatore economico ausiliario:

- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;

e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c).

3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

In applicazione estensiva dell'articolo 93, comma 10, del Codice, agli offerenti non è richiesta la garanzia provvisoria e non è richiesto l'impegno al rilascio della garanzia definitiva, di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 8 della norma citata.

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG:	774513606C	Importo del contributo: euro
		20,00

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";

c) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.

3.3.3. Sopralluogo assistito e attestato

E' consigliato, ma non obbligatorio, il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dei servizi in appalto, assistito e attestato dalla Stazione appaltante, da effettuare con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 9.3.4;

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. Offerta tecnica (Peso complessivo 75)

(Busta telematica B – Busta dell'Offerta tecnica)

4.1.1. Oggetto e contenuto dell'Offerta tecnica

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto II.2.5), numeri 1 e 2/1, 2 e 3, del bando di gara, anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

Qualitativo	1. Professionalità, adeguatezza desunta da n. 2 servizi, declinata per ciascuno degli aspetti strutturale, architettonico impiantistico	
	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico, funzionale, dell'inserimento ambientale	6
	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, rispetto alla categoria prevalente Idraulica D.01	4
		10
Qualitativo	2. Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	
	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio, chiarezza espositiva	3
	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte, nonché delle eventuali proposte migliorative, in relazione alle problematiche specifiche degli interventi da progettare e dei lavori da dirigere, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere, efficacia delle attività di controllo e sicurezza in cantiere	15
	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.)	10
	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34, idonea e	2

	pertinente, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.	
	Servizi migliorativi e/o accessori che verranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione	5
		35
Qualitativo	3. Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale	
	Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione, organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione dei servizi	10
	Adeguatezza dei seguenti profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto: - n.1 ingegnere con esperienza maturata nel campo della progettazione portuale marittima; - n.1 ingegnere/architetto con esperienza maturata nel campo della progettazione edilizia ed impatto ambientale; - n.1 ingegnere/architetto con esperienza maturata nel campo della redazione dei piani di sicurezza e coordinamento; - n.1 geologo; - eventuali altri professionisti tecnici in aggiunta alle professionalità minime richieste;	10
	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto	5
		25
Qualitativo	4. CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)	
	Miglioramento prestazionale del progetto, di cui al punto 2.6.2 del d.m. citato	5
		5
Quantitativo	Offerta economica	20
Quantitativo	Offerta temporale	5
	Totale	100

a) Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 4.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta tecnica, gli elementi di valutazione di cui devono avere o, a seconda delle condizioni e della sensibilità dell'offerente, possono avere, i seguenti contenuti:

1) quanto all'elemento numero 1:

- una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, con fotografie, con fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'offerente, anche combinate tra di loro), di due interventi analoghi a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'offerente ritenga maggiormente significativi per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che compongono lo compongono;
- una relazione descrittiva dell'intervento che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le rappresentazioni grafiche, con l'indicazione dei servizi svolti effettivamente tra quelli di cui all'articolo 157 del Codice (livello o livelli di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza);
- l'analogia può essere limitata ai lavori identificati come prevalenti che caratterizzano la Classificazione principale (quella di maggior importo) ai sensi di cui al citato punto 2.2, fermo restando che la valutazione tenderà a privilegiare gli interventi che contengano anche lavori riconducibili alle altre Classificazioni previste dai lavori oggetto delle prestazioni in gara;
- la progettazione relativa all'intervento non ha limiti di tempo relativamente all'epoca di svolgimento, non è necessariamente un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a) o lettera b);
- in parziale deroga a quanto previsto in precedenza, limitatamente ad un solo intervento, la progettazione può essere stata fatta da terzi, a condizione che l'offerente (o un professionista con Rapporto organico con l'offerente) abbia svolto il ruolo di titolare della direzione dei lavori (non sono ammesse prestazioni diverse dalla direzione lavori quali project management, consulente, supervisore, responsabile artistico ecc.);

2) quanto all'elemento numero 2:

- il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano;
- la relazione deve essere distinta per capitoli o paragrafi separati per ciascun sub-elemento che si intenda illustrare;
- gli eventuali miglioramenti progettuali proposti rispetto all'ultimo livello progettuale disponibile, progettuale, devono essere coerenti con il predetto livello progettuale, non devono comportare la necessità di acquisizione di nuovi atti di assenso rispetto a quelli già eventualmente

ottenuti e non devono stravolgere il rapporto intercorrente nella sequenza dei livelli progettuali prevista dall'articolo 23, commi 6, 7 e 8, del Codice;

- gli eventuali miglioramenti progettuali proposti devono essere corredati, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione, da una sintesi tecnico-economica che ne dimostri la sostenibilità economica rispetto alle previsioni del livello progettuale precedente e non richieda uno specifico incremento delle risorse disponibili causato da tali miglioramenti;
- il possesso della certificazione di qualità aziendale, almeno in capo al mandatario o capogruppo in caso di offerente in forma aggregata, deve essere stata rilasciata per il settore IAF 34 e in corso di validità; è sufficiente la dichiarazione di possesso esposta nel DGUE, che può essere verificata dalla Stazione appaltante;

3) quanto all'elemento numero 3:

- l'illustrazione dell'organizzazione del servizio può essere integrata in forma sintetica dai profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego o di impegno nei servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell'offerente secondo quanto dichiarato nella documentazione amministrativa;

4) quanto all'elemento numero 4:

- il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano;

b) l'offerta tecnica deve essere costituita, per ciascun criterio, come segue:

- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 2 (due) schede in formato A3, oppure di 4 (quattro) schede in formato A4, su una sola facciata;
- per la relazione descrittiva un numero massimo di 10 (dieci) cartelle;

c) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera b), ancorché indicato per ciascuno degli elementi, può essere liberamente distribuito tra gli stessi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle;

d) per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alle relazioni;

e) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera b), costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma è essere valutato negativamente nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi al sub-elemento 2.g).

4.1.2. Condizioni dell'Offerta tecnica

a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'offerente su ogni scheda;
- le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina;
- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

b) dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2.1 o la misura della riduzione sul tempo di esecuzione di cui al punto 4.2.2;

c) l'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

d) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.4.2.

4.2. Offerta economica

(Busta telematica C – Busta dell'Offerta economica)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti nel seguito.

4.2.1. Offerta di prezzo (Peso 20)

L'offerta di prezzo è presentata con le modalità di cui al punto 1.2.2, lettere e) ed f).

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 2.1; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le modalità di cui al punto 1.2.3, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- b) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta;
- c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice:

- la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
- deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

4.2.2. Offerta di tempo (Peso 5)

L'offerta di tempo è presentata con le modalità di cui al punto 1.2.2, lettere g) e h).

L'offerta di tempo è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni di cui al punto 2.3, con le seguenti precisazioni:

- a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- b) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;
- c) l'offerta di tempo può essere redatta contemporaneamente all'offerta di prezzo di cui al punto 4.2.1, con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso punto 4.2.1.
- d) l'offerta di tempo è unica e si applica proporzionalmente ai diversi livelli progettuali di cui al punto 2.3;
- e) l'offerta di tempo non si applica alle prestazioni previste per la fase di esecuzione.

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1 con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1.1 a 5.2.2.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1), numeri 1 e 2/ numeri 1, 2 e 3, del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell'Offerta Tecnica di cui al punto 4.1.1. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;

a) fermo restando quanto previsto in precedenza, l'attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di valutazione:

- 1.a) la più pregevole configurazione architettonica e la più innovativa soluzione architettonica;
- 1.b) le più pregiate, innovative e performanti soluzioni ingegneristiche, con riferimento alla struttura e agli impianti;
- 1.c) la più apprezzabili soluzioni dell'intervento progettato in relazione al contesto e all'aspetto ambientale inteso come inserimento paesaggistico e ambientale;
- 1.d) il maggior grado di analogia con i lavori oggetto dei servizi in affidamento, in relazione alla Classificazione, con preferenza per quella maggiormente aderente a quella specifica di maggior importo tra quelle attribuite al punto 2.2, con estensione della preferenza, in via graduata, anche all'analogia con le altre Classificazioni minori attribuite al medesimo punto 2.2;
- 1.e) il maggior grado di analogia con l'attività e le prestazioni oggetto dell'affidamento, individuate al punto 2.1, ovvero l'aver svolto interamente tutte le prestazioni di cui al predetto punto 2.1, oppure, in via graduata, gli altri livelli di progettazione, la direzione lavori o il coordinamento per la sicurezza;
- 1.f) la miglior leggibilità e completezza delle rappresentazioni, in relazione al più elevato grado di comprensibilità per professionisti investiti per la prima volta dei contenuti degli elaborati presentati dagli offerenti, quali sono i componenti della Commissione giudicatrice;

Note di chiarimento alla valutazione dell'elemento n. 1

La valutazione dei singoli sub-elementi è fatta distintamente per ciascuno dei progetti analoghi presentati dall'offerente all'interno dell'Offerta tecnica, in modo che l'attribuzione finale dei coefficienti ai singoli sub-elementi sia la somma (o la media) dei coefficienti attribuiti separatamente a ciascuno dei progetti analoghi; pertanto il procedimento di valutazione di cui alle successive lettere c) e d) si applica in primo luogo ai sub-elementi di ciascun progetto analogo.2)

quanto all'elemento numero 2:

- 2.a) la più completa e adeguata individuazione delle tematiche che caratterizzano i servizi da affidare e, conseguentemente, la eventuale soluzione o le eventuali modalità di soluzione delle stesse, autonomamente illustrate dall'offerente, secondo la propria sensibilità e professionalità;

- 2.b) i più innovativi, originali, prestazionali, efficienti interventi di miglioramento proposti, rispetto al livello progettuale disponibile, purché non comportino la necessità di acquisizione di nuovi atti di assenso rispetto a quelli già eventualmente ottenuti e non stravolgano ere il rapporto intercorrente nella sequenza dei livelli progettuali prevista dall'articolo 23, commi 6, 7 e 8, del Codice; in combinato con la dimostrazione della loro sostenibilità economica rispetto alle previsioni intesa come sufficienza delle risorse disponibili;
- 2.c) la più elevato grado di adeguatezza delle attività da svolgere, anche con riferimento alle specifiche professionalità e capacità professionali dei soggetti da impiegare, all'eventuale uso del BIM (Building Information Modelling), all'uso di metodologie di WBS (Work breakdown structure) e WBE (Work Breakdown Element);
- 2.d) la più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo all'intervento, compresi i potenziali utenti, le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati, i verificatori e il validatore del progetto;
- 2.e) la più efficienti modalità di monitoraggio e controllo delle prestazioni da svolgere, del loro grado di avanzamento, del rispetto delle tempistiche, eventualmente anche implementate con il WBS e il WBE illustrati in precedenza;
- 2.f) la più affidabile organizzazione dei servizi da svolgere, sotto il profilo delle migliori professionalità messe a disposizione e del loro grado o livello di impiego e impegno nello svolgimento delle prestazioni;
- 2.g) il miglior rapporto tra la sintesi delle esposizioni nelle relazioni presentate, la loro chiarezza e completezza, al fine di una leale collaborazione "anticipata" che renda i lavori di esame, da parte della Commissione giudicatrice, maggiormente spedito e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole;

3) quanto all'elemento numero 4:

- 3.a) la più completa e adeguata individuazione delle tematiche ambientali e dei criteri ambientali che possono essere coinvolti o implementati nel progetto, le più apprezzabili, innovative e performanti soluzioni in relazione alla sostenibilità ambientale ed energetica e la loro miglior efficienza in termini di risultati attesi, anche con riferimento alle risorse da impiegare, all'eventuale riutilizzo dei materiali e allo smaltimento di quelli non riutilizzabili, e con estensione al ciclo di vita utile del bene;
- 3.b) la più apprezzabilmente credibile compatibilità economica dei criteri ambientali individuati e implementabili, intesa come sostenibilità in termini di eventuale investimento necessario, privilegiando il miglior rapporto tra l'impatto ambientale e l'impatto economico;

b) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:

- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 4.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;

c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

$V(a)_i$

è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P_i

è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{max}

è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

e) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto al punto 4.1.1; in deroga a quanto previsto in precedenza, al sub-elemento relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale è attribuito il relativo sub-peso in presenza della condizione, senza comparazioni o valutazioni intermedie; lo stesso criterio derogatorio è applicato al sub-elemento relativo al possesso della certificazione di gestione ambientale o della registrazione EMAS;

f) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera e), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;

g) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 4.1.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello);

h) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta tecnica sono allegare al verbale;

5.1.2. Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

a) all'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono; b) non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un punteggio minimo; c) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta tecnica come già determinato alla lettera a);

5.2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

a) l'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) di cui all'ultima voce del punto II.2.5) del bando di gara, è costituito dal ribasso percentuale unico sui corrispettivi di cui al punto 2.1, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.2;

b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- nel calcolo i ribassi sono rettificati utilizzando il parametro correttivo «X» nella misura di 0,85;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

	per $R_i \leq R_{soglia}$ allora C_i	$= X * R_i / R_{soglia}$
	per $R_i > R_{soglia}$ allora C_i	$= X + (1,00 - X) * [(R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})]$
dove:		
C_i	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;	
R_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;	
R_{soglia}	è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti;	
R_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;	

5.2.2. Criterio di valutazione dell'elemento Tempo:

a) l'elemento Tempo (riduzione dei termini di esecuzione) di cui al punto II.2.5), numero 4, del bando di gara, è costituito dalla riduzione percentuale sui termini di esecuzione di cui al punto 2.3, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.2;

b) fermo restando che ai fini contrattuali si applica la riduzione sui termini di esecuzione effettivamente offerta, ai soli fini della determinazione del punteggio all'elemento:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta media tra tutte le offerte e alle offerte superiori alla predetta media;
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori alla media;
- i coefficienti sono attribuiti applicando le seguenti formule:

	per $T_i < T_{med}$ allora C_i	$= T_i / T_{med}$
	per $T_i \geq T_{med}$ allora C_i	$= 1$
dove:		
C_i	è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;	
T_i	è la riduzione dell'offerta in esame;	
T_{med}	è la media aritmetica tra tutte le riduzioni offerte	

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Ammissione

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;

b) alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;

c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, nel giorno e nell'ora di cui al medesimo punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:

- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli offerenti;
- presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- non contiene la Busta A – Busta amministrativa, la Busta B – Busta dell'Offerta tecnica o la Busta C – Busta dell'Offerta economica;
- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell'Offerta;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3, lettera a) oppure lettera b);
 - b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
 - c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
 - d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici;
- e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
- la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
 - il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C&E27/15;
- f) che non hanno effettuato il sopralluogo assistito, alle condizioni di cui al punto 3.3.3.

6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei

requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omesso la presentazione;
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:

- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;

d) che, in caso di:

- consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all'avvalimento;

e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;

6.2.2. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, del Codice, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante:

- a) ne richiede comunque la regolarizzazione assegnando all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano regolarizzate;
- b) non applica la sanzione di cui al citato articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) esclude l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione.
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
- e) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.3. Conclusione della fase di ammissione

6.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.3, lettera a), salvo che l'irregolarità non essenziale sia superata in altro modo nei termini e in modo tale da non ostacolare la prosecuzione del procedimento di gara;
- c) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- e) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;

f) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Gestione della «Offerta tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 6.1.1, lettera d):

a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste B – Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del

contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;

- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'Offerta tecnica;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste B – Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.2, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

6.4.3. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B – Busta dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e);
- c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;

6.4.4. Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale.

6.5. Gestione della «Offerta economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta economica»

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste C – Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente nonché della percentuale di riduzione del tempo di esecuzione; d) ad accertare la presenza, a corredo dell'offerta economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente di cui al punto 4.2.1, lettera b), ai sensi dell'articolo 97, comma 10, del Codice;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta C – Busta dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e);
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice ai sensi del punto 4.2.1, lettera b); si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa CĆ27/15

come richiamata dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 luglio 2016, n. 19.

6.5.3. Valutazione della «Offerta economica»

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto al punto 4.2.1. Quindi si procede ad attribuire il punteggio all'offerta relativa all'elemento di riduzione dei termini di esecuzione moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.2 per il peso previsto al punto 4.2.2.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto e 6.5.3, si procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell'Offerta Economica e temporale di cui al punto 6.5.3;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui al punto 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a __ su 100);
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a __ su 100);

- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1;
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;

- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultata primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

6.7. Inversione procedimentale

La Stazione appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all'articolo 56, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restandole garanzie procedurali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

- a) ultimate le operazioni preliminari di cui al punto 6.1.2 e prima dell'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione di cui al punto 6.1.3, procede all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica di cui al punto 6.4.1;
- b) successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice procede all'esame di merito dell'Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni di cui al punto 6.4.4;
- c) provvede poi alla convocazione degli offerenti e all'apertura delle Buste dell'Offerta economica, secondo le previsioni di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3;
- d) data lettura pubblica della graduatoria provvisoria di cui al punto 6.5.4, le operazioni riprendono con l'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione di cui al punto 6.1.3, all'eventuale soccorso istruttorio e alle esclusioni ed ammissioni definitive di cui al punto 6.3.2.

7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi

del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, lettera a) o lettera b), per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni de l'offerente:

- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
- non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);

- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.
- h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:

- a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
- a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
- a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
- a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile;
 - b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
 - b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
c) devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.2.3.

9.1.2. Altre condizioni:

- a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

9.1.3. Imposta di bollo:

a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'Offerta economica; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)

9.2.1. Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: nel primo quadro l'individuazione e la forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla f), inoltre, nel secondo quadro:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. (omessa in quanto non richiesta)

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione

del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4:

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);

- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);

(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità:

- possesso dell'iscrizione all'ordine professionale o agli ordini professionali di cui al punto 1.6.2, richiesti al punto 3.1.1, lettera a);
- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1, lettera b);

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (come richiesta al punto 3.1.2):

- al numero 1): fatturato in servizi tecnici, distinto per esercizio annuale.
- al numero 2): assicurazione contro i rischi professionali.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.1.3):

- al numero 1): totale dei lavori per i quali sono stati svolti servizi tecnici, di cui al punto 3.1.3, lettera a);
- al numero 2): somma di non più di due lavori per i quali sono stati svolti i servizi (cosiddetti «servizi di punta») di cui al punto 3.1.3, lettera b);

(l'individuazione di dettaglio dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi è riportata nell'appendice 6 del DGUE);

- al numero 3): unità di personale tecnico utilizzato in precedenza di cui al punto 3.1.3, lettera c);

(il dettaglio e il metodo di calcolo del requisito è riportato nell'appendice 7 del DGUE);

- al numero 4): professionisti di cui l'operatore economico dispone (come richiesta al punto 1.6.2), con relative iscrizioni professionali; nell'ultima colonna la data di abilitazione è necessaria solo per i professionisti iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 anni;
- ai numeri 5) e 6): individuazione delle professionalità particolari richieste.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (di cui al punto 3.1.4).

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

9.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici organizzati in forma societaria.

Sezione B. Il fatturato utilizzabile come requisito deve essere riferito esclusivamente ai servizi tecnici.

Sezione C. Lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo utile precedente:

- a) i lavori utili per i quali sono stati svolti i servizi devono essere limitati al periodo temporale indicato in relazione allo svolgimento delle prestazioni tecniche;
- b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il requisito deve essere raggiunto sommando non più di due lavori (per ciascuna Classificazione di lavori); in caso di raggruppamento temporaneo, il singolo lavoro deve essere apportato da un solo operatore economico e non può essere frazionato tra più operatori del raggruppamento; (in caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare solo i requisiti di cui alle Sezioni B e C che possiede in proprio; è rimesso alla Stazione appaltante il compito di definirne la sufficienza mediante la somma dei requisiti dichiarati da ciascuno).

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Appendici integranti il DGUE:

(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).
6. Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni di cui al punto 3.1.3, lettera a), che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C, numeri 1) e 2); ogni operatore deve dichiarare i propri lavori; ripetere il quadro per ciascun lavoro individuato; per ciascun lavoro apportato come requisito, deve essere dichiarato mediante selezione delle apposite caselle se si tratta di uno dei lavori relativi ai "servizi di punta" (nel numero massimo di 2) che concorre ai requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera b).
7. Individuazione delle unità di personale tecnico che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C, numero 3); ogni operatore deve dichiarare le proprie unità.

9.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:

- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto 9.3.3;

c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:

- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni personali;

d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.3.3:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:

- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1;

c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;

d) il presente Documento e il DGUE di cui al punto 9.2.1 sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sulla Piattaforma telematica.

9.3.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

9.3.4. Sopralluogo in sito

Il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi di cui al punto 3.3.3, assistito da un incaricato della Stazione appaltante ed attestata da quest'ultima, deve essere prenotato con un anticipo non inferiore ai termini di cui al punto 9.3.2, lettera a), a mezzo della posta elettronica di cui allo stesso punto 9.3.2, lettera b).

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede/sezione di Catanzaro, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, lettera b), per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.3, del provvedimento che

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;

- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale (oppure) sono deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 209 del citato Codice.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Amantea;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
- b) il regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera b);
- c) il DGUE di cui al punto 9.2.1 allegato del presente Documento;
- d) lo schema di contratto disciplinare di incarico, disponibile all'indirizzo di cui al punto 1.3;
- e) gli atti della progettazione di livello preliminare approvati con deliberazione Commissario Straordinario n. 21 in data 24/03/2017;

10.2.4. Divieti legali conseguenti all'aggiudicazione

Ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice, all'appalto o alla concessione dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l'aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico.

10.2.5. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95,

comma 12, del Codice.

Li 27/12/2018

PER LA STAZIONE APPALTANTE
(il responsabile unico del procedimento: geom. Clemente Silvio)

C. Clemente

Allegati: modelli per la partecipazione
(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- DGUE (documento unico di gara per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari);
- Modello di Offerta economica e temporale.

